

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

40° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1974

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio della discussione:

« Norme interpretative della legge 13 luglio 1966, n. 610, concernente modificazioni e integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione di fabbricati danneggiati dalla guerra » (122) (D'iniziativa del senatore Vignola):

PRESIDENTE Pag. 629
PACINI, relatore alla Commissione . . . 629

Rinvio del seguito della discussione:

« Concessione di contributi per opere ospedaliere » (369-B) (D'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 624, 625, 626
CROLLALANZA 625, 626
MADERCHI 625
SANTALCO 625
SAMMARTINO 625, 626
SALERNO, relatore alla Commissione . . . 625
SCARLATO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 624

Rinvio della discussione:

« Disposizioni in materia di prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio » (432-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 629

Discussione e approvazione:

« Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche » (499-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 635, 636
CROLLALANZA 635
MADERCHI 635
SANTALCO, relatore alla Commissione . . 635, 636

Rinvio della discussione:

« Autorizzazione all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a concedere un contributo speciale all'Istituto postelegrafonici » (1113) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 629
SANTI, relatore alla Commissione 629

8^a COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1974)

Rinvio del seguito della discussione:

« Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS » (1249) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 626, 627
CEBRELLI	626
GIGLIA, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni	626, 627

Discussione e approvazione:

« Integrazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile » (1351)

PRESIDENTE	630, 631, 632 e <i>passim</i>
CEBRELLI	634
CENGARLE, sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile	633, 634
GROSSI	632
MADERCHI	630, 631, 632 e <i>passim</i>
PACINI	634
SALERNO	633
SAMMARTINO	630, 632, 633 e <i>passim</i>
SANTALCO, relatore alla Commissione	630, 631 632 e <i>passim</i>

Rinvio della discussione:

« Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento CEE n. 543 del 25 marzo 1969 » (1392) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	627, 628
CENGARLE, sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile	628
PACINI	628
SANTI, relatore alla Commissione	628

La seduta ha inizio alle ore 10.

SALERNO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:**

« Concessione di contributi per opere ospedaliere » (369-B), d'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di contributi per opere ospedaliere », d'iniziativa dei senatori Sammartino, Avezzano Comes, Premoli, Spataro, Baldini, Benaglia, Carollo, Cavezzali, Colella, Colleselli, Dal Falco, Leggieri, Pecoraro, Russo Arcangelo, Salerno, Santi, Tanga e Tiriolo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Desidero far presente che non è ancora stata presentata dal Governo una proposta che assicuri a tale disegno di legge la copertura necessaria. Ho potuto riscontrare, leggendo i resoconti precedenti, che nel mese di novembre il Sottosegretario che rappresentava il Ministero dei lavori pubblici si era assunto l'impegno di riferire in merito al Ministro stesso, dichiarando inoltre esplicitamente che, pur essendo personalmente favorevole alla ricerca di una copertura per il provvedimento di legge in questione, non era però in grado di impegnare il Governo.

Noi abbiamo mantenuto il disegno di legge all'ordine del giorno in attesa dell'auspicata copertura, ma non essendo a tutt'oggi pervenute notizie in merito, per non appesantire l'ordine del giorno, chiedo alla Commissione e all'onorevole sottosegretario Scarlato, qui presente, se il provvedimento debba rimanervi o, secondo la mia proposta, essere intanto stralciato, per poi nuovamente esservi iscritto — ad un mese da oggi, per esempio — nella speranza che a quell'epoca il problema della copertura sia stato risolto.

SCARLATO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. La sua proposta, onorevole Presidente, mi sembra abbastanza fun-

8ª COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1974)

zionale e l'accetto perchè è tale da conciliare le diverse esigenze della Commissione.

SALERNO, *relatore alla Commissione*. Poichè l'onorevole Presidente ha parlato di una data fissa, vorrei che essa fosse stabilita, in modo che questo provvedimento venisse effettivamente discusso dalla Commissione, con ciò risolvendo un problema che non può attendere oltre.

PRESIDENTE. Io ho suggerito di indicare una data, ma la Commissione è la sola competente a deliberare circa la reinscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno.

MADERCHI. Ritengo di poter aderire alla richiesta avanzata dal Presidente in questo momento. È importante però che la data sia vicina per non prolungare ulteriormente un'attesa che dura da moltissimo tempo.

Secondo me, il problema va posto in termini regolamentari: se la Commissione decide che questo disegno di legge deve essere approvato, il Governo dovrà trovare il finanziamento perchè non possiamo continuare in un gioco nel quale si trova, suo malgrado, coinvolto anche il Sottosegretario che ha dimostrato sempre la massima buona volontà. Credo che non sia concepibile che il Governo di un paese civile e che dovrebbe essere funzionante, non riesca a trovare nel giro di alcuni mesi una copertura per una proposta di legge che, accolta dal Governo e approvata dall'altro ramo del Parlamento, ha subito le vicende che conosciamo. Sarei quindi favorevole a togliere l'argomento dall'ordine del giorno, o anche a lasciarlo in sospenso fino alla data fissata, purchè essa non sia eccessivamente lontana, con l'intesa — una volta trascorsa — che la Commissione passerà all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ho proposto di indicare una data per iscrivere nuovamente il seguito della discussione del disegno di legge all'ordine del giorno. È noto che ormai il provvedimento manca di copertura: il Governo può anche chiedere che dalla sede de-

liberante il provvedimento passi alla sede referente, lasciando che sia l'Assemblea a risolvere il problema del finanziamento.

Rivolgo all'onorevole Sottosegretario la preghiera di prendere a cuore la questione comunicandoci entro il 1° marzo se il Governo intende, o no, finanziare il provvedimento.

MADERCHI. Sarei del parere di anticipare perchè a quella data saremo impegnati in altre questioni importanti: proporrei pertanto la data del 1° febbraio.

SANTALCO. Il 1° febbraio mi sembra una data assai ravvicinata; proporrei invece il 15 febbraio.

SAMMARTINO. Sta bene la data del 15 febbraio; dichiaro però subito che, ove il Governo non arrivi ad una decisione, mi farò promotore di una richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea poichè desidero che la politica ospedaliera venga dibattuta in quella sede.

PRESIDENTE. Concludendo, la Commissione tornerà a discutere il provvedimento nella prima seduta dopo la metà di febbraio.

(Così rimane stabilito).

CROLLANZA. Poichè il disegno di legge è da tanto tempo all'ordine del giorno ed il Governo ha tutto l'interesse a non decidere e a portare le cose alle lunghe, vorrei che ella, onorevole Presidente, facesse una comunicazione ufficiale al Governo (oltre che verbale all'onorevole Sottosegretario) facendo presente che il provvedimento è stato rinviato ad una data fissa nella fiducia che per quell'epoca il Governo sia in condizioni di assicurare la copertura.

PRESIDENTE. Non ho difficoltà a scrivere una lettera in tali termini, pur non avendo fiducia nell'efficacia carismatica di interventi del genere da parte di presidenti di Commissione presso il Governo. In ogni modo sarà mia premura scrivere una lette-

8ª COMMISSIONE

40º RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1974)

ra, con minore fiducia tuttavia di quella che lei nutre.

CROLLALANZA. Per la verità, è proprio perchè non ho fiducia che ho detto questo.

SAMMARTINO. Tale lettera dovrebbe essere indirizzata, oltre che al Ministro dei lavori pubblici, anche a quello del tesoro.

PRESIDENTE. La lettera dovrà essere rivolta al Ministro dei lavori pubblici perchè sua è la competenza anche in ordine al reperimento della copertura della spesa.

(Così resta stabilito).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:

« **Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS** » (1249)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS » già approvato dalla Camera dei deputati.

GIGLIA, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, mentre si stava pervenendo ad alcune conclusioni positive per la parte finanziaria di questo disegno di legge, attraverso una serie di trattative con il Ministero del tesoro e con la 5ª Commissione per ottenere il parere su alcuni emendamenti, la Commissione affari costituzionali ha espresso parere negativo in ordine alla valutazione globale sull'opportunità o meno di inserire nel provvedimento, per la verità di portata limitata, tali emendamenti.

Pertanto, chiedo il rinvio del disegno di legge in argomento poichè si sta esaminando l'opportunità di rimuovere gli ostacoli o di chiederne la rimessione all'Assemblea. La mia richiesta è motivata anche dal fatto che esiste una notevole attesa da parte del personale delle Poste per tale provvedimento e ritengo che tra pochi giorni si possa arrivare ad una conclusione. Infatti, nell'ambito dell'agitazione del personale e dei vari incontri che il Ministro ha con i sindacati, alcuni punti in discussione si riferiscono proprio al disegno di legge n. 1249.

CEBRELLI. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario e la considero quanto mai necessaria e opportuna poichè, se non erro, sono quattro o cinque volte che il rinvio di questo provvedimento viene chiesto dal Governo o dal relatore; tanto più che, come ella poc'anzi affermava, si tratta di un provvedimento molto atteso dal personale interessato non tanto per il contenuto quanto per gli emendamenti di modifica e di ampliamento presentati.

Non mi sembra che sia opportuno procedere a ulteriori dilazioni, considerando anche la situazione dell'Azienda. Ella, onorevole Sottosegretario, ha detto prima che in questi giorni si sta discutendo con le organizzazioni sindacali di questi temi. Acceleriamo, però, il più possibile i tempi, in modo che la prossima settimana si possa discutere e portare a compimento questo provvedimento, ormai pendente da mesi e mesi.

PRESIDENTE. Mi permetto di far presente che il disegno di legge n. 1249 è all'ordine del giorno di questa Commissione dal 24 ottobre 1973 e già altre volte ci è stato riferito, dal ministro Togni, che erano in corso negoziati di carattere sindacale. L'ultima volta che il Ministro ha fatto pervenire comunicazioni in tal senso alla Commissione è stato in data 8 gennaio scorso, quando ha rappresentato l'opportunità, proprio per meglio approfondire l'esame di talune questioni e degli emendamenti presentati, di un rinvio.

In una situazione di questo genere preferirei togliere dall'ordine del giorno il provve-

8^a COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1974)

dimento, per evitare che alla Presidenza si muova la critica che l'ordine del giorno è, di norma, molto lungo. Il disegno di legge n. 1249 potrà essere inserito nuovamente all'ordine del giorno allorchè il Governo ci dirà di essere pronto.

G I G L I A, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sono contrario a questa sua proposta, onorevole Presidente, perchè l'attuale situazione è diversa. Sostanzialmente il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha concluso la trattativa con il Tesoro per quanto riguarda gli aspetti finanziari. Quindi ci siamo trovati di fronte a un parere vincolante della Commissione affari costituzionali sul complesso degli emendamenti. Questo disegno di legge faceva parte, in effetti, di un ben più vasto disegno di legge. Alla Camera subì uno stralcio e si delinearono le posizioni, però i problemi rimasero e gli emendamenti riflettono sostanzialmente il permanere di tali problemi. Ripeto che per la parte finanziaria abbiamo trovato una soluzione con il Tesoro; quello che dobbiamo fare è chiedere alla Commissione affari costituzionali di rivedere il parere dalla stessa trasmesso, o chiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea. Attorno a questo problema c'è molta attesa da parte del personale interessato.

Ecco perchè chiedo che il disegno di legge venga mantenuto all'ordine del giorno, perchè nella prossima seduta o si discute in sede deliberante o si passa alla sede referente, per rimetterlo all'Assemblea; in tal modo si potrà dirimere la vertenza con la 1^a e la 5^a Commissione, il cui parere è vincolante per l'approvazione in sede deliberante.

P R E S I D E N T E. Onorevole sottosegretario, non ho dato notizia ufficiale, alla Commissione, del parere negativo, della 1^a Commissione perchè altrimenti, ai sensi del comma quinto dell'articolo 40 del Regolamento avrei dovuto informare che non si poteva discutere in sede deliberante; non ne ho dato notizia, in attesa che si chiarisse la situazione.

G I G L I A, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Gli emenda-

menti sono del relatore, senatore Santonastaso. Il disegno di legge è deferito alla Commissione in sede deliberante. La 1^a Commissione si è espressa in senso contrario sugli emendamenti, ma l'assegnazione in sede deliberante permane. Ove il Governo dovesse ritenere che questa via non può più essere seguita, ha due alternative: o presenta un disegno di legge *ex novo*, che seguirà la sua strada, oppure insisterà per la via che avevo indicato prima io.

P R E S I D E N T E. Desidererei sapere da lei, onorevole Sottosegretario, se questo negoziato sindacale verte sugli emendamenti.

G I G L I A, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Non è un negoziato sindacale. Purtroppo è negoziato interministeriale.

P R E S I D E N T E. Va bene, allora sappiamo che questo nodo potrà essere sciolto nella prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento CEE n. 543 del 25 marzo 1969 » (1392) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento

8ª COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN (23 gennaio 1974)

CEE n. 543 del 25 marzo 1969 », già approvato dalla Camera dei deputati.

I termini per i pareri sono scaduti. Vi è il parere favorevole della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Prego il senatore Santi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SANTI, *relatore alla Commissione*. Come relatore di questo disegno di legge propongo la costituzione di una Sottocommissione per un esame preliminare del disegno di legge stesso, data la complessità dei problemi che il provvedimento coinvolge, sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista del coordinamento con le norme della Comunità europea.

PRESIDENTE. Do la parola al sottosegretario Cengarle per il parere del Governo.

CENGARLE, *sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo è d'accordo con la proposta del relatore, anche perchè risulta che sono stati presentati degli emendamenti. Quindi, se in sede di Sottocommissione questi emendamenti si possono già valutare, i lavori della Commissione ne trarranno beneficio.

PRESIDENTE. Devo informare i colleghi della Commissione che sono stati presentati alcuni emendamenti da parte dei senatori Premoli e Brosio.

PACINI. Al fine di accelerare la procedura, devo ricordare che esiste già una Sottocommissione, incaricata di coordinare i disegni di legge nn. 855, 1378 e 596 in materia di circolazione stradale. Il disegno di legge n. 1392, di cui è relatore il collega Santi, potrebbe essere affidato a quella stessa Sottocommissione, trattandosi di materia affine.

PRESIDENTE. Si è, quindi, in presenza di una proposta più specifica: è

stata costituita in data 18 dicembre una Sottocommissione, della quale è presidente il senatore Pacini, composta da un rappresentante per ogni Gruppo politico, che si occupa dell'esame dei disegni di legge nn. 855, 1378 e 596. Anche a me sembra che, in definitiva, si tratti di materia affine a quella contemplata dal disegno di legge 1392.

Ora, se i colleghi sono d'accordo, la stessa Sottocommissione incaricata di coordinare questi tre disegni di legge dovrebbe esaminare anche il n. 1392. Vi è da precisare al riguardo che il relatore Pacini presiede la Sottocommissione che esamina i tre disegni di legge che ho ricordato prima; mentre il senatore Santi è relatore per il disegno di legge n. 1392. Si deve quindi costituire una Sottocommissione per l'esame preliminare del disegno di legge n. 1392, composta dagli stessi membri della Sottocommissione istituita per il coordinamento dei disegni di legge nn. 855, 1378 e 596, salvo il Presidente. Resta da stabilire il collegamento che vi sarà tra i lavori delle due Sottocommissioni.

PACINI. La Sottocommissione costituita per il coordinamento dei tre disegni di legge di cui sono relatore si riunisce oggi pomeriggio, e, se è necessario, anche domani e nella settimana successiva. Terminato lo esame di questi disegni di legge possono iniziare i lavori dell'altra Sottocommissione che così potrà tener conto delle conclusioni della prima.

PRESIDENTE. Allora, va bene. Si tratta, pertanto, di due diverse Sottocommissioni.

Se non vi sono osservazioni, propongo quindi la costituzione di una Sottocommissione incaricata dell'esame preliminare del disegno di legge n. 1392; nella prima seduta che la Commissione terrà dopo il 24 febbraio verrà riferito in merito ai lavori di tale Sottocommissione, nonchè dell'altra incaricata del coordinamento dei disegni di legge nn. 85, 1378 e 596.

(Così rimane stabilito).

8^a COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1974)

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Norme interpretative della legge 13 luglio 1966, n. 610, concernente modificazioni e integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (122), d'iniziativa del senatore Vignola

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative della legge 13 luglio 1966, n. 610, concernente modificazioni e integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra », d'iniziativa del senatore Vignola.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Vorrei chiedere al Presidente se la Commissione programmazione economica e bilancio ha espresso il proprio parere su tale disegno di legge.

P R E S I D E N T E . La 5^a Commissione ha trasmesso parere contrario.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Allora io domanderei al Presidente se, in considerazione di tale parere, non sia il caso di togliere il disegno di legge dall'ordine del giorno o di valutare diversamente la cosa, stante che allo stato dei fatti vi è un parere contrario che non consente la discussione in sede deliberante del disegno di legge stesso.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono osservazioni propongo di togliere dall'ordine del giorno la discussione del disegno di legge n. 122, nella speranza che in prosieguo di tempo il relatore stesso faccia presente quando il provvedimento potrà essere maturo per la discussione, intendendosi o risolto il parere negativo della 5^a Commissione o procedendosi in sede referente.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Disposizioni in materia di prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio » (432-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Quale relatore alla Commissione di tale disegno di legge, chiedo il rinvio della discussione per consentirmi una ulteriore valutazione di alcuni chiarimenti forniti dal Governo in merito.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Autorizzazione all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a concedere un contributo speciale all'Istituto postelegrafonici » (1113) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione delle poste e delle telecomunicazioni a concedere un contributo speciale all'Istituto postelegrafonici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Santi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S A N T I , *relatore alla Commissione.* Chiedo un rinvio della discussione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Integrazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale dell'aviazione civile » (1351)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile ».

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SANTALCO, *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge alla nostra attenzione — che è stato predisposto dal Ministro dei trasporti — modifica il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale dell'aviazione civile. L'articolo 3 del predetto decreto prevede che nel nuovo ruolo della carriera di concetto del personale addetto al traffico istituito con il provvedimento stesso possano, a domanda, accedere i dipendenti che siano già inquadrati in altri ruoli della medesima carriera di concetto. Prevede inoltre che i posti rimasti disponibili siano conferiti, previo concorso, al personale della carriera esecutiva. Le categorie di personale sopra indicate, per avvalersi della disposizione di cui al predetto articolo 3, debbono avere svolto, per il periodo di almeno un anno che se discontinuo, le mansioni di assistente al traffico aereo.

Il provvedimento al nostro esame consente ad altri impiegati della carriera esecutiva, di pari qualifica dei beneficiari di cui all'articolo 3 citato, di accedere alla qualifica superiore, con ciò eliminandosi una ingiusti-

ficata sperequazione, che ha dato motivi di turbamento fra gli impiegati esclusi.

Il disegno di legge consta di un solo articolo. Io non ho che da esprimere parere favorevole e pregherei i colleghi di voler confortare il provvedimento con un voto altrettanto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAMMARTINO. La relazione così chiara del collega Santalco non ha bisogno di ulteriori illustrazioni, poichè si tratta di una proposta che trae fondamento da ragioni di equità nei confronti del personale che presta servizio nella carriera esecutiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, da diversi anni. E poichè è previsto esplicitamente che le persone che vogliono entrare a far parte della carriera di concetto debbano affrontare un esame scritto e orale, ritengo che si debba veramente intervenire oggi onde rendere un atto di giustizia a queste persone in attesa.

MADERCHI. Signor Presidente, vorrei chiedere se sono stati trasmessi i prescritti pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge n. 1351 ha il parere favorevole della 5ª Commissione, espresso in data 16 gennaio. La 1ª Commissione non ha trasmesso alcun parere, ma il termine è scaduto il 13 dicembre.

MADERCHI. Qui siamo in materia di sistemazione del personale e, a mio giudizio, questo provvedimento dovrebbe essere abbinato al disegno di legge n. 114 in discussione alla 1ª Commissione, sul riordinamento dei Ministeri, altrimenti interveniamo modificando situazione esistenti all'interno dei singoli Dicasteri senza avere un quadro completo di riferimento.

Fra l'altro, non credo che questo disegno di legge sia di nostra competenza trattandosi di una serie di norme che esulano dalla conoscenza di questa Commissione. Di fatto, con esso si va a modificare una situazione

8^a COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1974)

che sarà poi ulteriormente rimaneggiata dal provvedimento che in questo momento la 1^a Commissione sta esaminando, per il quale perverrà a conclusioni che, al momento, non possiamo conoscere. Per tali ragioni, il Gruppo comunista è contrario al provvedimento in questione, e ne proponiamo la sospensione della discussione. Nel caso la nostra richiesta non venisse accolta, ci dichiariamo contrari all'esame del disegno di legge medesimo in sede deliberante, avanzando richiesta di rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. La richiesta di rimessione del provvedimento all'Assemblea non risulta pertanto ancora presentata, ma solo annunciata.

SANTALCO, *relatore alla Commissione.* Il collega Maderchi afferma che la competenza è della 1^a Commissione. Se noi accettassimo questo principio, l'8^a Commissione dovrebbe limitarsi, in materia di Ministero dei trasporti, ad esaminare solo i provvedimenti per la costruzione di linee ferroviarie e il « piano delle ferrovie » e non entrare nel merito dei provvedimenti relativi al personale dipendente dello stesso Ministero, dei Ministeri delle poste, della marina mercantile e dei lavori pubblici. In definitiva, noi ci dovremmo interessare solo dei provvedimenti riguardanti le opere pubbliche in genere e del « piano delle ferrovie ». Ciò mi pare in contrasto con l'attività svolta fino ad oggi da questa Commissione nell'esaminare ed approvare tutti i provvedimenti a favore del personale dei suddetti Dicasteri; se accettassimo tale principio dovremmo riconoscere che abbiamo sbagliato. Ora, con tutto il riguardo che ho per il senatore Maderchi, non mi pare che tale principio possa essere accettato, poichè si svuoterebbe completamente l'8^a Commissione delle sue competenze. Se è vero che dobbiamo chiedere il parere — che è vincolante — della 1^a Commissione, è altrettanto vero che la decisione nel merito è nostra.

Il senatore Maderchi ha inoltre detto che la 1^a Commissione sta esaminando la ristrutturazione dei Ministeri e sarebbe bene quin-

di procedere ad un abbinamento del provvedimento: una cosa però è la ristrutturazione ed altra cosa è esaminare problemi particolari che riguardano il personale delle poste, della marina mercantile, eccetera. Il disegno di legge al nostro esame si occupa semplicemente di una categoria limitatissima di personale che dovrebbe beneficiare di un determinato provvedimento del quale altri hanno già usufruito. Vorrei, quindi, pregare affettuosamente il collega Maderchi di non insistere (semprechè lo ritenga essendo libero di pensarla come crede) poichè non mi pare il caso di rimettere all'Assemblea un provvedimento di questo genere.

PRESIDENTE. Per quel che riguarda la questione di competenza, la mia opinione è che essa investa le funzioni specifiche del Presidente del Senato: lo stabilisce l'articolo 34 del nostro Regolamento.

MADERCHI. Possono però esprimersi opinioni in contrario in merito ad una assegnazione! È stata approvata, ad esempio, una norma la quale stabilisce che si possano portare armi sugli aerei e che debbano essere consegnate al comandante il quale deve sistemarle in stiva, quando tutti sanno che ciò potrebbe determinare, per accensione accidentale, lo scoppio in aria dell'aereo pressurizzato. Ora, tale provvedimento, che non è passato alla nostra Commissione, è stato approvato e si trova alla Camera ove speriamo che venga modificato. Quindi, non è che i criteri di assegnazione dei disegni di legge alle Commissioni non siano talvolta criticabili!

PRESIDENTE. Il terzo comma dell'articolo 34 del nostro Regolamento stabilisce testualmente: « Se la Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al Presidente del Senato per le decisioni da adottare ». Desidero far presente altresì che per prassi costante, seguita dal 1971, anno in cui il Senato ha avuto il nuovo Regolamento, le questioni che riguardano il personale specifico dei Ministeri sono assegnate

alla Commissione che tratta gli affari del Ministero e, per il parere, alla 1^a Commissione (parere che, come ha chiaramente ricordato il senatore Santalco, è vincolante) in quanto tale Commissione è competente in materia di ordinamento generale dello Stato. È anche vero che il confine non è estremamente chiaro perchè deliberare in ordine al personale di un Dicastero potrebbe anche interferire con un principio generale, ma per prassi è prevalente la competenza della Commissione che si occupa degli affari dello stesso Ministero, previo il parere della 1^a Commissione. Infatti, abbiamo visto prima un provvedimento per il quale la 1^a Commissione (si trattava esattamente di emendamenti aggiuntivi al disegno di legge n. 1249) ha espresso all'unanimità parere contrario, impedendo così la prosecuzione della discussione in sede deliberante.

A me pare, quindi, che non possiamo dismettere una competenza che ci viene riconosciuta nel Regolamento in vigore.

M A D E R C H I . Desidero precisare che la nostra opinione sulla necessità di abbinare il provvedimento in discussione con il disegno di legge n. 114, attualmente all'esame della 1^a Commissione, nasce dalla contemporanea discussione di un disegno di legge di carattere generale d'iniziativa governativa che porterà alla revisione del complesso organico dei vari Ministeri. Secondo noi, intervenire con un provvedimento non coordinato, sia pure per colpa della 1^a Commissione che non ha espresso il suo parere tempestivamente, arreca del danno. Io ho fatto una richiesta di rinvio e se non si vuole accoglierla mi avvarrò di tutti i mezzi offerti dal Regolamento. Chiedo pertanto la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Se il disegno di legge prevedesse l'allargamento dell'organico sarei d'accordo con il collega Maderchi. Ma il disegno di legge non prevede questo, bensì l'utilizzazione dei posti rimasti vacanti attraverso un concorso.

S A M M A R T I N O . Se l'argomento che porta oggi qui il collega Maderchi vale per

questo settore, varrà ovviamente per tutti, perchè tutti i Ministeri sono in cosiddetta fase di ristrutturazione. Quindi, in questo caso, rimanderemo anche il disegno di legge n. 1249 (che riguarda i postelegrafonici) a quando sarà ristrutturato il Ministero delle poste. È un precedente pericoloso, che investirebbe ferrovieri, postelegrafonici, personale di navigazione, eccetera, dato che tutti i Ministeri sono in fase di ristrutturazione.

P R E S I D E N T E . Mi permetto di esprimere qualche altra considerazione. Noi non abbiamo ricevuto alcun parere dalla 1^a Commissione. È da ritenere che tale Commissione, esaminata la questione, l'abbia trovata non rilevante ai fini del suo specifico mandato di coordinamento in materia di ordinamento generale. Noi potremmo sempre chiedere alla 1^a Commissione di esprimersi, ma — piaccia o non piaccia — suonerebbe un poco come un richiamo. Noi, in definitiva, siamo incerti sulla materia e vogliamo essere illuminati! Ora, ripeto, non gradirei che si procedesse così; se, però, la Commissione fosse di quest'avviso, non avrei nulla in contrario ad uscire dal silenzio. Tuttavia noi instaureremo un certo metodo dilatorio — come ha detto il collega Santalco — che non è mai stato adottato in questa Commissione.

M A D E R C H I . Allora chiedo che il disegno di legge n. 1351 sia rimesso all'Assemblea. In tal modo risolviamo il problema.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Scusi, collega Maderchi, si tratta di un disegno di legge di portata non rilevante, non mi sembra il caso di rimetterlo all'esame dell'Assemblea.

G R O S S I . Mi sembra che l'atteggiamento del collega Maderchi sia di protesta verso la prassi. Mi chiedo se la rimessione significhi far valere le proprie opinioni. Penso di no! Il collega Maderchi, attraverso la presidenza del suo Gruppo, può far valere le sue ragioni, senza bisogno di mandare in Aula il provvedimento al nostro esame, che è di scarsa rilevanza. Il discorso è tecnico, non di sostanza.

8^a COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1974)

P R E S I D E N T E . Mi sembra che il collega Maderchi si accontenti di meno, cioè di una lettera che il Presidente dell'8^a Commissione dovrebbe inviare al Presidente della Commissione affari costituzionali rinnovando la richiesta del parere di competenza.

M A D E R C H I . Abbiamo detto che è prassi normale della 1^a Commissione, di non mandare i pareri. Non voglio creare incidenti. Secondo me si dovrebbe seguire questa strada. Desidero sottolineare che nel momento attuale si attendono dalla 1^a Commissione, un certo numero di pareri. Non voglio stravolgere nulla, lasciamo il disegno di legge in sede deliberante e lo concluderemo appena possibile. Se non si intende seguire questa strada chiedo che il provvedimento venga rimesso all'Assemblea. Che c'è di strano? Ditemi, piuttosto, che il punto è un altro: si tratta di un provvedimento che riguarda la dirigenza!

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. È un provvedimento che riguarda personale di gruppo C! Se si trattasse della dirigenza il discorso sarebbe diverso.

S A M M A R T I N O . È personale della carriera esecutiva!

M A D E R C H I . Ho capito, c'è stato un equivoco e chiedo scusa.

C E N G A R L E , *sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Si tratta di poche persone. Per questo rivolgiamo la preghiera ai colleghi dell'opposizione di rivedere il loro atteggiamento. Alla Camera dei deputati dovremo esaminare problemi del personale delle ferrovie. Speriamo che non avvenga lo stesso. Si tratta di personale di concetto, in possesso della terza media.

M A D E R C H I . Bene, l'equivoco è chiarito.

P R E S I D E N T E . Resta quindi chiarito che non vi sono più eccezioni su questo punto.

Comunico alla Commissione che in questo momento mi perviene da parte della 1^a Commissione la richiesta di proroga per l'estensione del parere sul disegno di legge in discussione.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. È cosa dell'altro mondo! I termini sono scaduti. Abbiamo deliberato, è stata svolta la relazione. È arrivata troppo tardi, questa richiesta di proroga...

P R E S I D E N T E . Non abbiamo però ancora votato, per essere esatti.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Avevo ragione io, allora! Non si può fare così.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, il termine per esprimere il parere sul disegno di legge n. 1351 è scaduto il 13 dicembre. La 1^a Commissione non l'ha espresso. Se noi avessimo deliberato, avrei tranquillamente rilevato che la richiesta di proroga è pervenuta fuori termine. In questo momento, però, noi non abbiamo ancora deliberato. Allora, prima che io compia un gesto che può anche essere censurato...

S A L E R N O . La lettera del Regolamento...

P R E S I D E N T E . Distinguiamo fra lettera del Regolamento e prassi. L'articolo 39 del Regolamento, al secondo punto, dice: Se detti termini decorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, si intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno, a meno che, su richiesta del Presidente dell'organo consultato, in questo caso la 1^a Commissione « sia stata concessa dalla Commissione competente per materia, una proroga del termine, per un tempo che non può essere superiore a quello del termine originario ». Nel Regolamento non è stabilito se la richiesta suddetta debba essere presentata entro un certo termine, nè il termine possiamo stabilirlo.

8^a COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1974)

noi. Se noi avessimo deciso già, nessuno avrebbe potuto muovere alcuna eccezione.

C E B R E L L I . A me sembra che ci sia un processo logico nello stabilire i vari tempi, sia nel dare i pareri che nel concedere le proroghe; pertanto secondo questo processo, la richiesta di proroga dovrebbe avvenire all'interno del periodo di tempo stabilito...

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Altrimenti si blocca tutto. Inoltre, se io avessi conosciuto il parere avrei potuto svolgere una relazione diversa.

C E N G A R L E , *sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Mi pare che noi possiamo tranquillamente deliberare.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Propongo di procedere.

P R E S I D E N T E . C'è una precisa richiesta del relatore di procedere. Bisogna votare.

M A D E R C H I . Ricordo che precedentemente avevo fatto una proposta che avrebbe permesso di arrivare ad una soluzione. Noi ci asterremo, non vogliamo partecipare a questo fatto, che è vostro, interno, di cattivo funzionamento di maggioranza. Quindi noi non parteciperemo. Però ritengo, e lo dico a fin di bene, che andare a risolvere questo problema con un voto, sarebbe — a mio avviso — sbagliato.

P A C I N I . Propongo che la richiesta di proroga avanzato dalla 1^a Commissione sia respinta, ai termini del secondo punto dell'articolo 39.

P R E S I D E N T E . Allora, dunque, il collega Pacini esprime una proposta più significativa di quella di Santalco e richiama il comma secondo dell'articolo 39. Siccome è la Commissione competente che può concedere la proroga, è essa che deve esprimersi positivamente o negativamente, restando inteso che se concede tale proroga si sospen-

de la discussione, in caso contrario si prosegue.

M A D E R C H I . Dichiaro che per le ragioni priga spiegate il Gruppo comunista si asterrà.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento, la proposta dei senatori Santalco e Pacini di non concedere la proroga chiesta dalla 1^a Commissione per l'estensione del parere.

(È approvata).

M A D E R C H I . Dichiaro a nome del Gruppo comunista la nostra astensione sul disegno di legge n. 1351 in quanto non sono state tenute presenti le esigenze manifestate di correlare questo provvedimento con il disegno di legge attualmente in discussione alla 1^a Commissione. Non riteniamo, inoltre, di doverci avvalere della facoltà di chiedere che il disegno di legge in discussione venga rimesso all'Assemblea, in quanto è stato chiarito che il contenuto del medesimo non investe la dirigenza, ma soltanto il personale esecutivo.

S A M M A R T I N O . A nome dei colleghi del mio Gruppo dichiaro di essere favorevole al disegno di legge nel suo testo attuale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico

All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, è aggiunto il comma seguente:

« I posti ancora disponibili, dopo l'applicazione dei precedenti commi, saranno conferiti, nella qualifica iniziale, mediante concorso per esami riservato al personale della carriera esecutiva del soppresso ruolo degli assistenti al traffico e del personale d'archi-

vio, di quello degli assistenti tecnici e del ruolo del personale del soppresso Ente auto-trasporti merci che siano in servizio, presso la Direzione generale dell'aviazione civile, da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278. Gli esami consistono in una prova scritta integrata da un colloquio sulle materie che saranno indicate nel relativo bando il quale stabilirà anche le modalità di svolgimento del concorso ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche** » (499-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

La 1^a Commissione ha trasmesso parere favorevole. Mi viene ora comunicato che anche la Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo, ha espresso parere favorevole per quanto di sua competenza.

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Credo di aver poco da dire su questo disegno di legge che si occupa di provvedimenti di natura tecnica. Esso è stato da noi esaminato ed approvato nella seduta del 15 gennaio 1973. In quella sede mi ero permesso di fare delle proposte di modificazione, ma sono stato invitato dal rappresentante del Governo a non insistere poichè, trattandosi di norme di natura tecnica, non si ravvisava

l'opportunità di modificare il provvedimento tranne che in un solo punto (un mio emendamento è stato accolto). Il disegno di legge è stato poi trasmesso alla Camera dei deputati che ha apportato diverse modificazioni: le più importanti riguardano l'eliminazione di tutte le norme di carattere squisitamente tecnico, la cui formulazione si è ritenuto opportuno demandare ad un decreto interministeriale, previo parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sulla base delle direttive stabilite dal presente provvedimento, per rendere più agevole e continuo l'aggiornamento dovuto allo sviluppo tecnologico; nonchè l'attribuzione alle Regioni della vigilanza sul rispetto delle norme antisismiche.

Praticamente, si è snellito il disegno di legge rinviando le norme di carattere tecnico ad un decreto interministeriale. Non ho altro da aggiungere se non pregare i colleghi di voler dare la loro adesione al disegno di legge in questione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

CROLLALANZA. Sono d'accordo circa l'approvazione di questo disegno di legge e riconosco che le modifiche apportate hanno una loro ragione d'essere. Desidero però fare un rilievo all'articolo 2, che non vuole essere una richiesta di modifica.

Alla fine del primo comma, si parla dell'ufficio tecnico della Regione, mentre negli articoli precedenti e susseguenti si cita l'Ufficio del genio civile. È evidente che l'ufficio del genio civile altro non è che l'ufficio tecnico della Regione e per alcuni compiti anche dello Stato. Pertanto, per la regolarità, correttezza e uniformità tecnica del linguaggio, sarebbe stato opportuno riferirsi anche in questo caso all'ufficio del genio civile.

MADERCHI. Siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge così come è stato modificato dalla Camera. Desidero però fare un rilievo che investe anzitutto l'atteggiamento del Governo che a nostro avviso,

deve essere coerente sia in questo ramo del Parlamento che nell'altro. Troppo spesso infatti, in questa Commissione, ci troviamo dinnanzi ad atteggiamenti che si differenziano da quelli che il Governo assume alla Camera dei deputati, ricevendo così dei provvedimenti largamente rimaneggiati. Tutto ciò non fa guadagnare tempo e lo prova il fatto che le stesse modificazioni apportate alla Camera, proposte dal relatore al Senato, non furono accolte dal Governo.

Riteniamo, pertanto, onorevole Presidente, che questo modo di procedere debba essere modificato. Non vogliamo dire con questo che le norme da noi approvate debbano essere intangibili, ma che il Governo deve assumere un comportamento uniforme nei due rami del Parlamento.

Dopo aver respinto la modificazione suggerita dal Senato, il Governo ci dirà ora che sarà bene approvare le norme modificate dalla Camera che sono le stesse proposte dal nostro relatore e in questo modo contraddirà se stesso. Ripeto, che tale atteggiamento del Governo va modificato.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Questo testo è stato rielaborato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati, in sede di Sottocommissione, ai lavori della quale ha partecipato anche il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e credo quindi che la messa a punto nei particolari del provvedimento sia stata fatta con gli organi più qualificati del Ministero dei lavori pubblici. Peraltro, lo stesso lavoro si poteva fare al tempo in cui mi ero permesso di proporre degli emendamenti che ho dovuto ritirare e che invece sono stati successivamente accolti dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Mi associo allo spirito delle considerazioni dei colleghi Maderchi e Santalco. Il disegno di legge è andato all'altro ramo del Parlamento ed è stato rivisto e messo a punto con la partecipazione dello stesso presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici: ciò equivale a dire che il Governo ha accolto modificazioni indispen-

sabili. Non è peraltro raro il caso di emendamenti proposti in Senato, respinti fermamente dal Governo e poi accolti dall'altro ramo del Parlamento. Senza andare troppo indietro nel tempo, ad esempio, nella scorsa seduta è stato approvato il disegno di legge n. 822-B concernente la demolizione del naviglio vetusto, modificato dall'altro ramo del Parlamento con l'accettazione di un emendamento che noi avevamo proposto e che poi avevamo ritirato proprio su invito del Governo. Se vi è una considerazione da fare è questa: noi, occorrendo, dobbiamo mostrarci più severi, anche quando veniamo spinti dal Governo ad affrettare l'approvazione di provvedimenti che, forse, meriterebbero un maggiore approfondimento.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

(Tipo di strutture e norme tecniche)

In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi che saranno fissate con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Tali decreti dovranno essere emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le norme tecniche di cui al comma precedente potranno essere successivamente modificate o aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra.

Dette norme tratteranno i seguenti argomenti:

a) criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;

b) carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle

modalità costruttive e della destinazione dell'opera; criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;

c) indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;

d) criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;

e) protezione delle costruzioni dagli incendi.

Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e pre-compresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, la idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico della Regione o dell'Ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del sindaco, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso, rispettivamente, al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma lettera a) del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle norme di cui al precedente articolo 1, da specifiche norme tecniche che verranno emanate con successivi decreti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ed aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici.

Con decreti del Ministro dei lavori pubblici emanati di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche, si provvede:

a) all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli effetti della presente legge e delle disposizioni precedentemente emanate;

b) ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche;

c) all'eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi delle zone sismiche e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità.

8ª COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1974)

I decreti di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma saranno emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 aggiunto dalla Camera dei deputati:

(Contenuto delle norme tecniche)

Le norme tecniche di cui al precedente articolo 3, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, riguarderanno:

a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;

b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;

c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto nel dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;

d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;

e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.

Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.

Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.

Le norme tecniche di cui al primo comma potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 5 (già articolo 4) non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 del testo approvato dal Senato sono stati soppressi dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti la soppressione degli articoli 5, 6, 7 e 8.

(È approvata).

Il primo comma dell'articolo 6 (già articolo 9) non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 6 (già articolo 9) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Esse devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono e di rigidità complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha soppresso il terzo comma dell'articolo 6.

Metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Il primo e il secondo comma dell'articolo 7 (già articolo 10) non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 9.

8^a COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1974)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il quarto comma dell'articolo 7 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del quinto comma dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità, deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Il primo e secondo comma dell'articolo 8 (già articolo 11) non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del terzo e del quarto comma dell'articolo 8, risultanti dalla fusione dei precedenti commi terzo, quarto e quinto, nel testo modificato dalla Camera:

Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'articolo 3.

Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 12 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 9 (già articolo 13) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) e definiti dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3:

a) Azioni verticali.

Non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale.

b) Azioni orizzontali.

Le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali.

c) Momenti torcenti.

Ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

d) Momenti ribaltanti.

Per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

8^a COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1974)

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 14 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Do lettura del primo e del secondo comma dell'articolo 10 (già articolo 15) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui al precedente articolo è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.

Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(Sono approvati).

Il terzo comma dell'articolo 10 è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 11 (già articolo 16) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha soppresso i commi secondo, terzo, quarto e quinto.

Metto ai voti la soppressione dei suddetti commi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 12 (già articolo 17) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3 dal Ministro dei lavori pubblici previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente del Ministero dei lavori pubblici e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 12, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Tali deroghe devono essere previste nei piani particolareggiati.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha soppresso gli originari commi secondo e terzo.

Metto ai voti la soppressione dei suddetti commi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 13 (già articolo 18) risulta modificato dalla Camera dei deputati; ne do lettura:

(Parere delle sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile sugli strumenti urbanistici)

Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II della presente

legge e quelli di cui al precedente articolo 2, devono richiedere il parere delle sezioni a competenza statale del competente ufficio del genio civile sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonchè sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 13, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Le sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha soppresso gli originari commi secondo, terzo, quarto e quinto.

Metto ai voti la soppressione dei suddetti commi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 13, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14 (già articolo 19), nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:

a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purchè nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge;

b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in

acciaio o a pannelli portanti, purchè il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 14 nel testo modificato.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 15 (già articolo 20) non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 15, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 16 (già articolo 21) non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 17 (già articolo 22) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Nelle zone sismiche di cui all'articolo 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonchè dal direttore dei lavori.

Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed ac-

8^a COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1974)

compagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(Sono approvati).

Il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo anzidetto non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 17 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 18 (già articolo 23) nel testo modificato dalla Camera dei deputati):

Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente articolo 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo e il terzo comma dell'articolo suddetto non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del quarto e quinto comma dell'articolo stesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.

I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 18 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19 (già articolo 24) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al precedente articolo 17.

Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel successivo articolo 29.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 19 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20 (già articolo 25) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Chiunque violi le prescrizioni contenute nella presente legge e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3 è punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire 10 milioni.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 20 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 21 (già articolo 26) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati nel successivo articolo 29, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 21 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

8ª COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1974)

Metto ai voti l'articolo 21 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 22 (già articolo 27) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

L'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo precedente, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonchè al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 22 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 22 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo dell'ufficio di cui al primo comma, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per la esecuzione dell'ordine di sospensione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti

(È approvato).

Il quarto comma dell'articolo 22 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 22 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 23 (già articolo 28) non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo e del terzo comma dell'articolo 23 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile

secondo le competenze vigenti, il quale può delegare un funzionario dipendente.

Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme della presente legge o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 23 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24 (già articolo 29) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l'ufficio tecnico della regione o l'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti provvedono, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 24 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 25 (già articolo 30) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

*(Competenza
del presidente della giunta regionale)*

Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il presidente della giunta regionale ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme della pre-

8ª COMMISSIONE

40º RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1974)

sente legge e delle norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.

In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo precedente.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 25 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 26 (già articolo 31) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

(Comunicazione del provvedimento all'ufficio tecnico della regione o al genio civile)

Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 26 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo e del secondo comma dell'articolo 27 (già articolo 32) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Per gli adempimenti di cui al precedente articolo 24 è iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, la spesa di lire 50 milioni.

Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui alla presente legge, si provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dall'ufficio tecnico della regione o dal genio ci-

vile, secondo le competenze vigenti, e resa esecutiva dal prefetto.

Poichè nessuno domanda di parlare li metto ai voti.

(Sono approvati).

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 27 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 27 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 28 (già articolo 33) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle presenti norme.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 28 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo e secondo comma dell'articolo 29 (già articolo 34) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Nelle località di cui all'articolo 2 della presente legge e in quelle sismiche di cui all'articolo 3 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici del Ministero dei lavori pubblici e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile a norma degli articoli 2 e 18.

8^a COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1974)

I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(Sono approvati).

Il terzo comma dell'articolo 29 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 29 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 30 (già articolo 35) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione.

Non sono tenuti al rispetto delle presenti norme, nelle zone sismiche di nuova classificazione, tutti coloro che abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione purchè la costruzione sia ultimata entro due anni dalla data del provvedimento stesso.

Il presidente della giunta regionale può per edifici pubblici e di uso pubblico stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma precedente.

Qualora però la costruzione non fosse conforme alle norme tecniche di cui al precedente articolo 3 dovrà arrestarsi la costruzione stessa entro i limiti previsti dalle stesse norme.

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(Sono approvati).

Il quarto comma dell'articolo 30 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del quinto e sesto comma dell'articolo 30 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, chiun-

que abbia in corso una costruzione dovrà farne denuncia all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile, secondo le competenze vigenti.

L'ufficio di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla recezione della denuncia, accertato lo stato dei lavori ai sensi dei commi precedenti rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del comune, specificando, eventualmente, la massima quota che l'edificio può raggiungere.

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti:

(Sono approvati).

Il settimo comma dell'articolo 30 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 30 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 31 (già articolo 36) non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 32 (già articolo 37) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

*(Costruzioni in corso
e progetti già approvati)*

Le norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Fino all'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le norme della legge 25 novembre 1962, n. 1684, che, successivamente, si applicheranno solo alle costruzioni in corso e ai progetti già approvati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche, salvo il disposto del precedente articolo 30.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

8ª COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1974)

Do lettura dell'articolo 33 (già articolo 38) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

(Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato)

L'inosservanza delle norme della presente legge, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre le sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio del sussidio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 23.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 34 (già articolo 39) non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO